

Cassazione Penale Sentenza Sez. 6 Num. 24243 Anno 2015

Presidente: IPPOLITO FRANCESCO

Relatore: VILLONI ORLANDO.

Data Udienda: 21/04/2015

Data Pubblicazione: 5/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Torino ha confermato il decreto emesso in data 29/09/2014 dal GUP dello stesso Tribunale con cui era stato confermato ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. il sequestro preventivo, già disposto dal GIP, dei materiali e dei prodotti depositati presso il Laboratorio Cellule Staminali dell'Azienda Ospedaliera X, pertinenti ai trattamenti sanitari avviati sui diversi pazienti secondo il cd. metodo Stamina ideato da V.D. a base di infusioni di cellule staminali mesenchimali.

Previo rigetto di un'eccezione relativa all'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria torinese e all'esito di articolata disamina del quadro normativo nazionale ed Europeo di riferimento, il Tribunale ha ritenuto di inquadrare il cd. metodo Stamina nella categoria dei medicinali per terapie avanzate ad uso umano preparati su base non ripetitiva per determinati pazienti, osservando che nessuna autorizzazione alla relativa fabbricazione era stata rilasciata dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); che non risultavano rispettate le buone prassi di fabbricazione né osservate le vigenti disposizioni in tema di qualità, tracciabilità e farmacovigilanza; che un accertamento ispettivo dei NAS Carabinieri presso gli ---- aveva formulato vari rilievi critici sulla gestione del laboratorio utilizzato dal personale Stamina, dante luogo a conseguente provvedimento di inibitoria da parte della stessa AIFA; che esito negativo aveva dato apposita indagine disposta dal Ministero della salute nel maggio 2012; che erano state raccolte plurime denunce di pazienti che avevano avvertito malori dopo il trattamento o notato peggioramenti nel decorso delle rispettive patologie; che i consulenti tecnici del PM e praticamente la totalità della comunità scientifica nazionale e internazionale (tra cui due Premi Nobel della materia) si erano espressi nel senso dell'assenza di basi scientifiche del trattamento; che il tentativo del V. di brevettare il metodo da lui messo a punto negli Stati Uniti d'America (presso l'USPO) aveva avuto esito negativo, mentre la domanda di brevetto presso il competente organismo Europeo (EPO) era stata da lui stesso successivamente ritirata; che per due volte, infine, un Comitato Scientifico nominato dal Ministero della Salute, in diversa composizione soggettiva, si era pronunciato per l'inadeguatezza e l'inconsistenza scientifica del cd. metodo Stamina.

Tanto premesso, il Tribunale ha ravvisato il fumus dei reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.), commercio o somministrazione di medicinali imperfetti (art. 443 cod. pen.), somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 cod. pen.) e truffa aggravata (art. 640 c.p. , art. 61 c.p. , n. 7), respingendo la tesi dei ricorrenti della sussistenza a favore degli indagati delle cause scriminanti di cui all'art. 50 (consenso dello avente diritto) ed all'art. 51 cod. pen. (adempimento di un dovere derivante dalla legge o da un ordine legittimo della pubblica autorità), quest'ultimo asseritamente derivante dalla plurime ordinanze con cui diversi Tribunali nazionali in sede civile avevano accolto il ricorso degli istanti a potere eseguire o proseguire il trattamento con il predetto metodo presso strutture del servizio sanitario nazionale (164 di accoglimento totale e 43 di accoglimento parziale dei ricorsi).

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto che la libera disponibilità delle cose di cui è stato disposto il sequestro presso gli ----- comporti un pericolo concreto e attuale sia di aggravamento e protrazione dei reati per cui si procede sia di agevolazione alla commissione di ulteriori reati.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto distinti ricorsi l'indagato principale, V.D. e quali terzi interessati, i genitori di pazienti minorenni sottoposti al trattamento, mentre in un caso a ricorrere è il donatore (F.P.) di alcune delle cellule staminali sottoposte a sequestro.

2.1 V.D. deduce violazione di legge in relazione all'art. 51 cod. pen. , sostenendo che la normativa vigente consente il prosieguo delle cure con il metodo Stamina presso gli ---, configurando un diritto in capo ai pazienti e a chi le cure deve praticare e al contempo determinando la sussistenza una situazione giuridico - fattuale scriminante rispetto alle già configurate o a future ipotesi di reato.

Con motivi aggiunti del 10/04/2015, l'indagato deduce, inoltre, violazione dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e dell' art. 16 cod. proc. pen. , eccependo l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Torino in favore di quella di Trieste, poiché ivi commesso il reato di peculato contestato all'indagato An., in rapporto di connessione teleologica con gli altri reati provvisoriamente contestati.

2.2 O.E. e Ca.Gi., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale della minore Ca.Ce.

M.; D.B.e.V.P.G.E. e C. C., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale della minore D.B.e.V.P.S.; Ma.Ti. e M.V., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale del minore M.F. deducono tutti violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. e difetto di competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Torino in favore di quella di Brescia, atteso che l'ipotizzata associazione per delinquere si è manifestata concretamente in detta città con l'avvio del trattamento presso la locale azienda ospedaliera degli X; deducono, inoltre, l'insussistenza del fumus dei reati provvisoriamente contestati e in particolare degli artt. 443 e 445 cod. proc. pen. conseguente ad erronea applicazione e interpretazione della normativa nazionale ed Europea e ad ingiustificata attribuzione delle caratteristiche di **potenziale nocività e pericolosità al metodo Stamina**; violazione dell'art. 51 cod. pen. essendo la prosecuzione del trattamento imposta da provvedimento dell'autorità giudiziaria civile; violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per insussistenza di periculum in mora, dal momento che attrezzatura e materiale biologico risultano strumentali all'esecuzione di ordini legittimi adottati dalla pubblica autorità nel contraddittorio delle parti e non già alla protrazione, all'agevolazione o all'aggravamento dei reati; violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e del principio di proporzione tra esigenze generali di prevenzione e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

2.3 F.P. in proprio; F.D. e A. F. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale della minore F.L.; Sc.An.Al. e P. T. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale della minore Sc.No.; C.G. e S.V. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale della minore C.S.I. deducono violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. e difetto di competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Torino in favore o di quella di Brescia, atteso che colà si sarebbero consumati i contestati reati di cui agli artt. 443, 445 e 640 cod. pen. o in favore di quella di Trieste, atteso che il più grave fra reati contestati è quello di peculato, pacificamente ivi consumatosi, dal momento che l'indagato dott. ---- espleta la professione medica presso un nosocomio di quella città; deducono, inoltre, violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per omessa indicazione specifica

delle cellule staminali sequestrate nel provvedimento impugnato e omessa notifica agli interessati; assenza del fumus di tutti i reati provvisoriamente contestati, considerato pure che il trattamento e le infusioni in cui esso si sostanzia sono state tutti autorizzati da giudici civili nello ambito di procedimenti in cui sono stati nominati ausiliari i soggetti ad essi preposti ed espressamente incaricati di procedervi; violazione di legge e vizio di motivazione in punto sussistenza del periculum in mora, attesa la totale assenza di effetti collaterali derivanti dal trattamento praticato sui pazienti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato da V.D. deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte, mentre quelli degli altri ricorrenti appaiono infondati e come tali debbono essere rigettati.

2. Rispetto al momento dell'esecuzione del sequestro sono intervenuti, sul piano processuale, due fatti nuovi da cui discendono inevitabili conseguenze in punto valutazione della proponibilità stessa e dei limiti delle impugnazioni.

Con sentenza del 18/03/2015, il GIP del Tribunale di Torino ha, infatti, accolto la richiesta di V., concordata con il PM, applicandogli ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e dieci mesi di reclusione in ordine ai reati ascrittigli e che hanno legittimato l'imposizione del sequestro: come da informazioni di cancelleria, la sentenza non risulta allo stato impugnata, ancorché il difensore abbia all'odierna udienza dichiarato essere stato proposto ricorso per cassazione in corso di registrazione presso la Cancelleria Centrale di questa Corte.

Attesa tale situazione, va allora rilevato che il ricorrente non ha fornito prova concreta della persistenza di un suo attuale e concreto interesse alla trattazione di questioni concernenti la competenza per territorio del giudice adito o la sussistenza di cause di esclusione della responsabilità di reati la cui consumazione, accedendo al patteggiamento, ha sostanzialmente riconosciuto.

In applicazione della regola di cui all'art. 591, lett. a), Cod. proc. pen. , seconda ipotesi, il ricorso del V. va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le dovute conseguenze di legge.

3. L'altro fatto nuovo consiste nel disposto rinvio a giudizio da parte del GUP di Torino degli imputati che hanno optato per il rito ordinario, giusto decreto del 18/03/2015 acquisito agli atti al pari della citata sentenza di patteggiamento.

Tale evento esplica i suoi effetti sui ricorsi proposti dai ricorrenti non imputati, atteso che è giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte di legittimità l'affermazione del principio che è improponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato (ex plurimis v. Sez. 5, sent. n. 51147 del 02/10/ 2014, Figari, Rv. 261906; Sez. 5, sent. n. 26588 del 09/04/2014, Misericocchi, Rv. 260569), attesa l'ontologica diversità delle regole relative alle misure cautelari personali rispetto a quelle riguardanti le misure cautelari reali

(Sez. 2, sent. n. 2210 del 05/11/ 2013, Bongini e altro, Rv. 259420;Sez. 5, sent. n. 30596 del 17/04/2009, Cecchi Gori, Rv. 244476).

4. Vertendosi in tema di ricorso avverso ordinanza in materia cautelare reale, proponibile solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), questo Collegio non è tuttavia esentato dal rilevare che risulta abbondantemente dagli accertamenti in fatto e dall'acquisizione dei numerosi pareri tecnici sia dei consulenti del PM sia di personalità scientifiche - pareri per nulla inficiati dalle affermazioni di efficacia, peraltro transeunte (v. su tale aspetto anche lo articolo a firma dei dottori Vi. M. e B. J. R. in via di pubblicazione sull'American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation di maggio 2015 allegato alla memoria da ultimo prodotta da alcuni ricorrenti) del trattamento provenienti sostanzialmente dai parenti di alcuni piccoli pazienti - che il cd. trattamento Stamina costituisca un medicinale tecnicamente imperfetto e somministrato in modo potenzialmente (e in alcuni casi anche concretamente, v. indicazioni a pag. 31 ordinanza impugnata) pericoloso per la salute pubblica, situazioni di per sè integranti la ricorrenza dei reati di pericolo presunto di cui agli artt. 443 e 445 cod. pen. che fondano il proprium del provvedimento di sequestro preventivo.

Va, infatti, osservato che secondo la ricostruzione, oltre modo esauriente, del quadro della vigente normativa nazionale ed Europea applicabile operata dal Tribunale di Torino, detto trattamento costituisce a tutti gli effetti un medicinale imperfetto, tale dovendosi ritenere, fra gli altri, quello non preparato secondo le rigorose prescrizioni scientifiche (Sez. 1, sent. n. 8936 del 26/04/1985, Casertano, Rv. 170676; Sez. 2, sent. n. 5188 del 09/02/1979, Lecce, Rv. 142170) o secondo i precetti della tecnica farmaceutica (Sez. 4, sent. n. 627 del 24/02/1971, Stigliano, Rv.117962), la cui somministrazione è considerata pericolosa dal legislatore a prescindere dai concreti effetti negativi o anche dall'assenza di effetti prodotti sulla salute dei pazienti, atteso che il pericolo non è un requisito del fatto, ma la ratio stessa dell'incriminazione penale (Sez. 1, sent. n. 8861 del 06/07/1993, Pardi, Rv. 197014).

Quanto alla astratta configurabilità dell'art. 445 cod. pen. , va osservato che una delle ipotesi che lo integrano è quella di somministrazione di sostanze medicinali in specie, qualità o quantità diversa da quella dichiarata, anch'essa ritenuta presuntivamente pericolosa dal legislatore e che nel caso del cd.trattamento Stamina un pericolo presunto

certamente sussiste, dal momento che a tutt'oggi ne sono sconosciute sia la composizione farmacologica sia l'efficacia terapeutica.

Né appare rilevante il richiamo da parte di alcuni ricorrenti all'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 25 marzo 2013, n. 24(cd. Decreto Balduzzi) indicati quale base legale di prosecuzione dei trattamenti avviati presso le strutture del servizio sanitario nazionale interessate, tra cui gli X.

A parte, infatti, le rilevanti modifiche apportate dalla legge di Conversione 23 maggio 2013, n. 57 (abrogazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto e modifica del comma 2 mediante subordinazione della prosecuzione dei trattamenti alle condizioni della relativa preparazione in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti), va osservato che il provvedimento normativo abilitava semplicemente alla prosecuzione dei trattamenti, nel rispetto delle sopra indicate condizioni, anche in considerazione delle ordinanze adottate in sede di giurisdizione civile, ma senza nulla statuire in ordine alle caratteristiche intrinseche del cd. trattamento o protocollo terapeutico Stamina, la cui conformità alle vigenti disposizioni in tema di qualità, tracciabilità e farmacovigilanza viene, invece, per la prima volta esaminata in maniera approfondita nell'ambito del presente procedimento.

5. Risulta, invece, proponibile l'impugnazione di detti ricorrenti riguardo al cd. periculum in mora, essendo tutti interessati alla prosecuzione del trattamento in favore dei rispettivi congiunti presso gli ----, prosecuzione di fatto impedita dal mantenimento del sequestro.

Al fine di far valere tale aspetto e poiché le parti, sia pubblica che privata, hanno all'odierna udienza espressamente evocato la questione, va riconosciuta ai ricorrenti la legittimazione a presentare impugnazione quanto meno per una parte delle cose oggetto del provvedimento di sequestro, che al capo B) del dispositivo contempla espressamente prodotti congelati -cellule - stoccati presso la sala criogenica del laboratorio cellule staminali degli ----, di cui all'elenco contenuto nell'annotazione del PG del NAS di Torino del 1 agosto 2014.

La legittimazione non sussiste, invece, riguardo ai materiali di cui al punto A) di pertinenza della struttura di cura pubblica, in forza del principio ricavabile testualmente dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. e da tempo ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui detta previsione consente di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. all'imputato o all'indagato ex art. 61 cod. proc. pen. , al suo difensore, al pubblico ministero, alla persona cui le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e a nessun altro all'infuori di tali soggetti (Sez. 2, sent. n. 1490 del 17/03/1994, PM e PC in proc. Apicella, Rv. 197751).

6. L'affermata legittimazione impone ora di considerare il motivo di censura, comune ai ricorsi sia pure con diverse sfumature, concernente la dedotta incompetenza territoriale della autorità giudiziaria di Torino.

Tutti i ricorrenti sostengono tale eccezione, alcuni propugnando la tesi della competenza dell'autorità giudiziaria di Brescia, atteso che in tale centro e con l'avvio del trattamento presso gli ---- si sarebbe concretamente manifesta l'associazione per delinquere contestata al capo A) a V.D. ed ai collaboratori al cd. progetto Stamina, altri quella della competenza dell'autorità giudiziaria di Trieste, posto che il più grave fra reati contestati ad

uno degli indagati, il dott. --- è quello di peculato, pacificamente consumatosi in quella città.

L'eccezione è infondata riguardo ad entrambe le sue varianti.

Quanto alla prima (incompetenza A.G. torinese in favore di quella bresciana), il Tribunale del Riesame ha correttamente rilevato che il locus commissi delicti del più grave tra i reati contestati a tutti gli imputati (art. 416 cod. pen.) deve essere individuato in Torino, atteso che è in tale luogo che la contestata associazione per delinquere ha iniziato concretamente ad operare ed è stata diretta dal V., dominus e regista dell'intera vicenda legata al cd. metodo Stamina.

In forza di tale indiscutibile rilievo - rafforzato, come anzidetto, anche dall'acquiescenza venuta dallo stesso V. con il patteggiamento - ed ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., l'eccezione di competenza dell'A.G. di Brescia appare del tutto destituita di fondamento.

Parimenti infondata è l'eccezione in favore dell'autorità giudiziaria di Trieste, non sussistendo all'evidenza alcun caso di connessione tra quelli previsti dall'art. 12 cod. proc. pen. tra il reato, innegabilmente più grave, di peculato contestato al solo --- e quelli contestati a tutti gli altri imputati (artt. 416, 443, 445 e 640 cod. pen.) tra loro invece inscindibilmente connessi sotto il profilo finalistico (art. 12, lett. c), cod. proc. pen. prima ipotesi).

7. Sgombrato il campo dall'eccezione, vale ora ritornare alle doglianze formulate dai ricorrenti non imputati riguardo al cd. periculum in mora cautelato dal provvedimento di sequestro.

7.1 Ricorsi O. - Ca., D.B.e.V.P. - Ce., Ma. - M..

Tali ricorrenti deducono la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. , atteso che attrezzatura e materiale biologico risultano strumentali all'esecuzione di ordini legittimi adottati dalla pubblica autorità nel contraddittorio delle parti (giudici civili) e non già alla protrazione, all'agevolazione o all'aggravamento dei reati;

violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e del principio di proporzione tra esigenze generali di prevenzione e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

Il secondo profilo appare palesemente inconferente, dal momento che l'art. 275 cod. proc. pen. è previsione dettata per le misure cautelari personali e non già per quelle di natura reale, come il sequestro preventivo.

La prima censura evoca, invece, le vicende dei provvedimenti resi da numerosi giudici civili che, su istanza di soggetti interessati, hanno autorizzato il trattamento con il cd. metodo Stamina in quelle strutture pubbliche dichiaratesi disposte a consentirne l'esecuzione.

A detto proposito va osservato che il profilo della legittimità del sequestro preventivo di cui si discute è questione che si pone su di un piano diverso rispetto ai provvedimenti d'urgenza (art. 700 cod. proc. civ.) adottati dai giudici civili e ciò sotto un duplice ordine di considerazioni.

Il primo è che tali provvedimenti sono stati adottati per l'appunto in via d'urgenza e sulla base di un'istruttoria per definizione sommaria e nemmeno lontanamente comparabile a quella indiscutibilmente approfondita disposta dal PM di Torino, sui cui risultati si basano i decreti di sequestro preventivo e la conferma ad opera del Tribunale del Riesame.

Il secondo attiene al fatto che quei provvedimenti riguardavano propriamente il rapporto tra i vari istanti ed il servizio sanitario nazionale, autorizzando ovvero ordinando ad alcune strutture pubbliche di mettere a disposizione risorse in uomini o mezzi per l'attuazione del cd. trattamento Stamina, laddove il decreto di sequestro e l'ordinanza impugnata riguardano più specificamente le caratteristiche del trattamento stesso, inteso come tipo particolare di medicinale, di cui è stato ritenuto il carattere imperfetto (art. 443 cod. pen.) e pericoloso per la salute pubblica (art. 445 cod. pen.) nei termini ampiamente esplicitati nel provvedimento del Tribunale torinese.

7.2 Ricorsi F.P., F. - A., Sc. - P. e C. - S..

Tali ricorsi allegano un vizio di motivazione indeducibile nei ricorsi per cassazione avverso le ordinanze di riesame di provvedimento di sequestro preventivo (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), a meno che non si voglia, del tutto infondatamente - dato il carattere estremamente articolato dell'ordinanza impugnata - sostenere la tesi della motivazione apparente o inesistente: il dissenso rispetto alle concrete determinazioni assunte dal giudice non può, infatti, sostanziare la deduzione del vizio di carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p. , comma 3.

Vizi di legittimità in senso stretto, peraltro, non vengono neppure adombrati, atteso che anche la dedotta assenza di effetti collaterali negativi derivanti dalla somministrazione del trattamento, oltre ad essere smentita dalle positive risultanze istruttorie riferite a quei pazienti ricoverati d'urgenza dopo la stessa o che avevano denunciato peggioramenti nel decorso della malattia (pag. 31 ordinanza), finisce per rivelarsi una censura di merito alla motivazione del provvedimento, preclusa dai limiti del ricorso per cassazione nel procedimento incidentale cautelare riguardante le misure reali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di V.D. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende; rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.